

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER
LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI SONORIZZAZIONE DELLA CORTE
D'ONORE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E RELATIVA MANUTENZIONE.

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLE OPERE.....	3
ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI.....	5
ART. 3 – VARIANTI.....	6
ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO.....	6
ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	7
ART. 6 – VALIDITA' DELL'OFFERTA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	8
ART. 8 – SUBAPPALTO.....	9
ART. 9 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	10
ART. 10 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI – SISTEMI DI MONTAGGIO.....	10
ART. 11 – TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	11
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	11
ART. 13 – PENALI.....	11
ART. 14 – PAGAMENTI.....	12
ART. 15 – COPERTURA ASSICURATIVA.....	12
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 17 – RECESSO UNILATERALE.....	14
ART. 18 – GARANZIA SUI BENI FORNITI.....	14
ART. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO.....	15
ART. 20 – COLLAUDO DELLA FORNITURA.....	15
ART. 21 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO.....	15

ART. 22 – DECISIONI DEL COLLAUDO.....	16
ART. 23 – MANCATO COLLAUDO.....	16
ART. 24 – COLLAUDO STATICO.....	16
ART. 25 – TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI.....	16
ART. 26 – RISERVATEZZA.....	17
ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI.....	17
ART. 28 – CONTROVERSIE.....	17

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura in opera dell'impianto di sonorizzazione della Corte d'Onore della Reggia di Venaria Reale e relativa manutenzione.

Il Complesso della Reggia interessato dai lavori rientra tra i Beni Tutelati secondo i disposti del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'Art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n.137".

Costituisce documentazione di gara:

- Lettera d'invito
- Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A);
- Elaborati grafici (Allegati sub-A1-2)
- Lista Tecnica delle forniture (Allegato B);
- Documento Unico di Valutazione del Rischio per l'eliminazione delle Interferenze - D.U.V.R.I. (D. Lgs. 30 aprile 2008 n. 81, art. 26 comma 3) (Allegato C).

L'installazione che qui si descrive prevede la sonorizzazione della Corte d'Onore della Reggia di Venaria Reale, con un sistema principalmente utilizzabile in sincrono con la "nuova fontana del Cervo" presente al centro della Corte stessa. Il fronte di diffusione sonora verrà fondamentalmente a svilupparsi lungo le pareti esterne della "Grande Galleria di Diana" (vedi Allegato sub-A1).

L'offerta richiesta dalla presente gara, comprende la fornitura a noleggio di un impianto provvisorio da realizzarsi entro il 27 marzo 2009, secondo le caratteristiche tecniche meglio descritte in Lista Tecnica delle forniture (Allegato B punto Z1), in attesa di procedere con l'installazione definitiva.

Non sono parte del presente appalto le opere murarie necessarie all'installazione dell'impianto di sonorizzazione, mentre è da prevedersi una fornitura standard di staffe per il fissaggio ai muri dei singoli diffusori sonori o per il loro supporto a terra. La fornitura definitiva del sistema di staffaggio sarà da concordarsi in seguito con la Soprintendenza ai beni architettonici del Piemonte

L'offerta dovrà poi comprendere un servizio di assistenza di due anni al sistema, come meglio descritto Lista Tecnica delle forniture (Allegato B punto Z2).

L'intero sistema è predisposto per una futura espansione fino ad un massimo di 8 canali audio in playback contemporaneo

Descrizione del sistema

- Il rack di comando (Punto A della lista tecnica forniture) dedicato è da installarsi all'interno della Sala Controllo della Reggia di Venaria, presso Castelvechio, (vedi Allegato sub-A1, punto A)

Il sistema di gestione sarà affidato ad un "touch panel" da 3,6" collegato via Ethernet ad un processore attuatore sempre installato sul rack di comando. L'attuatore sarà collegato attraverso protocolli Ethernet, 485, 232 alle apparecchiature periferiche.

L'apparecchiatura per il playback dovrà leggere file audio in funzione di master o di slave rispetto ad un codice di sincronizzazione standard SMPTE fino ad un numero di 8 tracce preregistrate su HD. L'uscita delle tracce registrate saranno collegate in analogico ad una matrice o sistema di controllo che distribuirà i segnali su varie uscite (via Cobranet), controllandone il livello, l'equalizzazione, il volume, ecc.

In aggiunta il sistema di gestione sarà in grado di ricevere segnali audio dall'esterno e di fornire le uscite dirette in modo da interfacciarsi con altri apparati presenti in regia (microfono per annunci, sorgenti ausiliarie, ecc.)

Gli apparati con connessioni Ethernet saranno collegati ad un primo switcher installato sul rack di comando in regia, questo raccoglierà sia i segnali audio che quelli di controllo (eventuale convertitore 485 to Ethernet) da inviare al secondo switcher Ethernet.

- Il secondo switcher è da posizionarsi al punto B (vedi Allegato sub-A1) nel corridoio tecnico situato sotto il terrazzo della Grande Galleria.

Il passaggio per la connessione tra il punto A e B è realizzabile attraverso i cavidotti già presenti in Corte d'Onore. La connessione da utilizzarsi è RJ45 - CAT 5/6 o in fibra (già disponibile in sito)

- Dal Punto B il secondo switcher distribuirà i segnali Ethernet fino ai Punti C e D dove saranno installati due blocchi di conversione da 8 canali ciascuno. (Ethernet to XLR).

Un altro cavo tipo CAT 5/6-RJ45 invece unirà con il protocollo 485 gli apparati nel corridoio tecnico della Grande Galleria per la gestione remota del sistema di amplificazione dei diffusori.

I passaggi cavi sono da realizzarsi in canaline già presenti in sito.

- Per l'utilizzo del controllo remoto con protocollo 485, qualora non fossero disponibili collegamenti diretti tra " Punto A" e "Punto B" la fornitura dovrà comprendere un convertitore RS485 to Ethernet e uno Ethernet to RS 485
- Una volta disponibili in formato analogico con connessione bilanciata XLR i segnali saranno portati negli altri punti ed essere collegati ai vari sistemi di amplificazione.

- I sistemi di amplificazione sono disposti su tre differenti livelli (vedi Allegato sub-A2)
- I fori per passaggi cavi, tre i vari livelli dell'impianto, qual'ora non ancora esistenti saranno comunque a cura della stazione appaltante.
- La fornitura deve inoltre comprendere la realizzazione della distribuzione elettrica di rete dal punto di fornitura fino agli apparati da installare
- Anche se non dettagliatamente riportate nel presente documento, la fornitura deve comprendere tutte le connessioni in audio o di rete e di alimentazione necessarie al completo funzionamento dell'intero sistema.
- La fornitura dei diffusori esterni K – array è da prevedersi con una verniciatura specifica, da realizzarsi con apposito RAL indicato dalla stazione appaltante
- L'installazione dei diffusori avverrà fino ad altezze di circa 8-9m dal piano della balconata, da prevedere quindi l'utilizzo di una piattaforma aerea di lavoro di una impalcatura su ruote..

Art. 2

CONDIZIONI GENERALI

L'Appaltatore dovrà tenere conto dello stato del sito d'intervento, delle condizioni esistenti relative alle opere edili, alle strutture, agli impianti e alle finiture già realizzati nel Complesso della Reggia di Venaria Reale.

L'Appaltatore, interferendo con la propria attività all'interno di un complesso bene monumentale, dovrà chiedere autorizzazione d'ingresso all'area della Reggia di Venaria Reale al seguente indirizzo mail: reggia.venaria@telecontrolspa.it.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nelle aree ove siano in fase di realizzazione gli interventi.

Tutti i materiali forniti dovranno assolutamente corrispondere a quelli indicati nella lista tecnica delle forniture.

L'Appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delle opere di cui trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero dai lavori eseguiti da terzi, da rifondersi dalla Ditta che ne fu causa nella misura stabilita dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

La Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di introdurre, in sede esecutiva, quelle varianti o quelle modifiche che riterrà più opportune nell'interesse della buona riuscita o della economia del lavoro secondo la normativa vigente.

Nessuna eccezione potrà essere comunque sollevata dall'Appaltatore qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto ed in genere dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza di dati dei capitolati o dei disegni stessi.

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Committente, o per ritrovamenti fortuiti o a seguito di stratigrafie, scavi, sondaggi o quant'altro potrà essere comandato dalle competenti Soprintendenze che hanno il controllo e la sorveglianza del cantiere ai sensi delle leggi di tutela in vigore.

ART. 3

VARIANTI

La Stazione appaltante si riserva di apportare alla fornitura quelle varianti quantitative sia in aumento che in diminuzione che riterrà opportune per i propri scopi funzionali dandone congruo preavviso al Fornitore.

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni alla fornitura in confronto alle previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dell'esecuzione.

Nel caso di variazioni quantitative verrà adeguato il compenso sulla base dei prezzi unitari indicati in sede di offerta.

ART. 4

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad Euro 145.000,00 oltre I.V.A. di cui:

- **Euro 141.500,00 (al netto degli oneri della sicurezza)**
- Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 3500,00
- **Importo complessivo appalto € 145.000,00**

Il prezzo offerto, si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per dare la fornitura completa ed ultimata a perfetta regola d'arte.

In caso di aumento/diminuzione delle quantità di materiali forniti, rispetto alle quantità presunte, il concorrente è tenuto a mantenere gli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla concorrenza del quinto.

ART. 5

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente Appaltatore avverrà con procedura negoziata con esperimento di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. preceduto da consultazione informale .

All'atto dell'offerta l'Appaltatore dovrà indicare, nei limiti consentitigli dalla Legge, le eventuali quote di fornitura che intende subappaltare ed indicarle esplicitamente.

L'aggiudicazione avverrà a norma degli art. 82 e 86 D.Lgs. 163/06, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, con verifica delle offerte anomale e senza esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

Qualora vi fosse discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere dell'offerta economica, si terrà conto dell'indicazione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

Non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione le offerte alternative, parziali, invariante o comunque modificative, redatte in modo imperfetto, contenenti condizioni di ogni genere, in particolare concernenti modalità di pagamento, termini di inizio della fornitura, limitazioni di validità dell'offerta o altri elementi in contrasto con la disciplina di gara.

Nel caso di due o più offerte uguali si procederà a sorteggio fra le stesse nella medesima seduta.

Non verranno prese in considerazione offerte in aumento sul prezzo a base d'asta.

ART. 6

VALIDITA' DELL'OFFERTA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione.

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine previsto dall'art. 11 e 12 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto ed ai cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla normativa antimafia (DPR 252/98).

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. Se la stipulazione del contratto non avviene nei termini fissati, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione appaltante, chiedere di sciogliersi da ogni impegno.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando gli atti inerenti alla gara saranno stati approvati da parte degli organi competenti e comunicati all'aggiudicatario, fermi restando comunque gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia ex DPR 252/98.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare la presente lettera di invito, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la Stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/94, ovvero all'art. 1 septies del D.L. 6.9.82, conv. in L. 726/82 e s.m.i. di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

ART. 7

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, l'esecutore della fornitura in opera è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo e sarà incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore. La cauzione sarà svincolata secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 163/2006.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, la Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

La Committente ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Ditta Appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Se la cauzione è sostituita con deposito di titoli, la Committente può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un soggetto qualificato ai sensi di legge.

La Ditta Appaltatrice può essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui la Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Ditta Appaltatrice.

La predetta garanzia può essere prestata nelle seguenti forme:

- fideiussione bancaria prestata di Istituto di Credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1/09/1993 n. 385;
- polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- fideiussione rilasciata da società di intermediazione finanziaria ex art. 107 D. Lgs. 385/93, la società di intermediazione dovrà essere munita di idonea autorizzazione ministeriale.

ART. 8

SUBAPPALTO

Al subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 118 del D.Lgs.163/06 s.m.i.

E' fatto divieto al fornitore di subappaltare a terzi, anche parzialmente, la fornitura oggetto di acquisizione da parte del Consorzio senza l'autorizzazione scritta del responsabile del procedimento, pena la risoluzione di diritto del contratto, come previsto dall'art. 1656 cod. civ.

Per la fornitura la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

La suddetta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore principale.

In caso di mancata indicazione in sede di offerta, per quanto previsto all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 non è ammesso il subappalto.

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi rispettando i limiti di legge.

Il pagamento dei subappaltatori sarà effettuato dall'Appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento.

ART. 9

ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, ad avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, è tenuto, a procedere all'installazione dell'impianto di sonorizzazione **provvisorio**, nei tempi indicati all'art. 11 del presente Capitolato.

La fase di installazione dell'impianto provvisorio sarà concordata **puntualmente per gli aspetti tecnici, operativi, di sicurezza etc. con il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e con il Coordinatore della Sicurezza.**

L'Appaltatore è tenuto, oltre a fornire i materiali indicati nella Lista tecnica delle forniture (Allegato B), a provvedere, a propria cura e spese, ai seguenti oneri ed obblighi:

- asportazione del materiale di imballaggio, pulizia dei locali interessati al termine della fornitura e della posa in opera;
- assicurazione verso terzi per qualunque rischio derivante dal trasporto, sistemazione e posa in opera delle forniture;
- ogni obbligo previsto dalla legge nei confronti del personale impiegato per il trasporto, l'immagazzinamento, lo spostamento e la posa in opera dei beni oggetto della fornitura;
- tenere conto dello stato del sito d'intervento, delle condizioni esistenti relative alle opere edili, alle strutture, agli impianti e alle finiture già realizzati nella Reggia di Venaria Reale.
- Fornire campionatura dei singoli diffusori sonori dopo la verniciatura richiesta della Lista tecnica delle forniture
- Collaudo statico delle strutture installate (come meglio specificato Art. 24 del presente capitolato)

Sarà a completo carico dell'Appaltatore l'eventuale utilizzo di mezzi elevatori atti a raggiungere i punti più alti di allestimento;

ART. 10

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI – SISTEMI DI MONTAGGIO

Per la descrizione dei materiali si rinvia alla lista tecnica delle forniture (Allegato B) e alla descrizione delle opere (Art. 1 del presente capitolato). I sistemi di montaggio delle singole forniture saranno scelti successivamente all'aggiudicazione del contratto, in comune accordo tra committenza e appaltatore, secondo le indicazioni delle Soprintendenze. Tale accordo darà luogo a un progetto strutturale, secondo il quale andranno montati i diffusori sonori. Sarà comunque onere dell'appaltatore fornire una campionatura sia del singolo diffusore sonoro, sia delle staffe, di cui sarà sempre onore dell'appaltatore precedere a ulteriore campionatura in opera.

ART. 11

TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura provvisoria andrà messa in opera entro il **27.03.2009**.

La campionatura del materiale dovrà essere fornita entro e non oltre il **2.05.2009**.

La fornitura definitiva dovrà essere consegnata entro e non oltre il **20.06.2009**

Le successive tempistiche di esecuzione della posa in opera delle forniture oggetto del presente appalto andranno programmate dall'Appaltatore e indicate in un cronoprogramma che dovrà essere presentato RUP entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto.

Il cronoprogramma dovrà essere approvato dal RUP e l'Appaltatore dovrà inserirvi tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dal medesimo.

Dalla data di collaudo definitivo partiranno i due anni di assistenza.

ART.12

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Stazione appaltante ha individuato il Responsabile del Procedimento per l'attuazione dell'intervento che svolge le funzioni pertinenti dell'appalto secondo gli indirizzi e le responsabilità individuate all'art. 7 e 8 del DPR 554/99.

ART. 13

PENALI

Qualora la Stazione appaltante registri ritardi nella fornitura rispetto ai tempi di cui al precedente art. 11, verrà applicata alla Ditta affidataria, per ogni giorno di ritardo - sino ad un massimo di giorni 5 (cinque) - una penale pecuniaria pari all'5% dell'importo di aggiudicazione.

Detta penale verrà applicata sulla liquidazione finale senza preavviso alcuno.

Decorsi ulteriori tre giorni di calendario dalla predetta scadenza, senza che sia stata effettuata la consegna del materiale, la Stazione appaltante dichiarerà decaduta la Ditta affidataria e la stessa non potrà avanzare pretese di sorta.

Il termine di consegna potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e - comunque - riconosciute dalla Stazione appaltante.

ART.14

PAGAMENTI

L'importo contrattuale, **ad esclusione della quota relativa al servizio di manutenzione**, verrà corrisposto in tre tranches nel seguente modo:

10% al termine della posa del materiale di fornitura provvisoria;

60% al termine della posa del materiale di fornitura definitiva;

30% a collaudo effettuato positivamente;

Il pagamento del servizio di manutenzione verrà corrisposto semestralmente, dietro presentazione di apposita fattura, previa verifica del servizio reso.

La Stazione appaltante provvederà al pagamento delle fatture entro 90 (novanta) giorni dalla loro presentazione.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 7,12%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

ART.15

COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è l'obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza C.A.R. (Contractor All Risk) con primaria compagnia di Assicurazione di gradimento della Committente, a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e in particolare anche preesistenti, sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisorie, il cui massimale dovrà essere pari all'importo totale dei lavori affidati e la cui durata e piena validità si estenderà dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, dovrà presentare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con polizza da stipulare prima della sottoscrizione del

Contratto con una Compagnia di Assicurazioni per tutta la durata del Contratto stesso con massimale pari a Euro 1.500.000,00 , restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della Stazione appaltante e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione dell'Appalto.

In considerazione del completo esonero della Stazione appaltante e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi della Stazione appaltante e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente la Stazione appaltante.

ART.16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'intero contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale annuale del servizio base;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione della fornitura;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di superamento del termine di consegna e di reiterata morosità dell'appaltatore;

in particolare, qualora trascorra inutilmente il termine fissato per la consegna, la Stazione appaltante potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., ferma restando l'applicazione delle penali, ulteriori 10 giorni all'appaltatore; trascorso tale ulteriore termine la Stazione

appaltante provvederà alla risoluzione del contratto affidando a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa non effettuata dall'Appaltatore.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal REC previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, la Stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

ART. 17

RECESSO UNILATERALE

E' facoltà delle parti recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1671 c.c indipendentemente da qualsivoglia ipotesi di inadempienza e per qualsiasi ragione. In tal caso, all'Appaltatore verranno riconosciute solamente le spese sostenute e le forniture eseguite.

ART. 18

GARANZIA SUI BENI FORNITI

L'Appaltatore dovrà garantire la fornitura, a prescindere da eventuali inconvenienti derivanti da forza maggiore per un periodo non inferiore a anni due. L'appaltatore, pertanto, è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo dei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera della Stazione appaltante con la quale si notificano i difetti riscontrati e l'invito ad eliminarli, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine l'Appaltatore deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò ove non fosse sufficiente procedere alla sostituzione dei beni. Qualora, trascorso il citato termine, l'Appaltatore non avesse adempiuto al suo obbligo, la Stazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire, da altre ditte, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'Appaltatore stesso.

Ove i vizi di costruzione o i difetti di materiali si manifestassero in misura superiore al 20% dei pezzi forniti, l'Appaltatore ha l'obbligo, su richiesta del Committente, di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, per eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e ove necessario, sostituire le parti difettose.

In tale caso, il periodo di garanzia può essere spostato dello stesso periodo dichiarato in sede di gara per consentire all'Appaltatore le operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sulla intera fornitura.

A garanzia di tale obbligo, la Stazione appaltante può sospendere i pagamenti, ovvero, i pagamenti dovuti all'Appaltatore in relazione ad altre forniture in corso con la Stazione appaltante.

ART. 19

CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

ART. 20

COLLAUDO DELLA FORNITURA

Il collaudo e l'emissione del relativo certificato dovranno essere ultimati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione, da parte dell'Appaltatore, di avvenuta consegna e posa dei beni forniti; tale dichiarazione dovrà essere corredata di tutti i documenti di trasporto ai sensi del DPR 472 del 14/08/96.

ART. 21

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO

Il collaudo deve accertare che i materiali forniti e installati presentino i requisiti richiesti dalla lista tecnica delle forniture, o dai documenti dalla stessa richiamati, ovvero i requisiti espressi ed accettati dalla Stazione appaltante.

Il collaudatore sottopone ad esame le quantità di prodotti che ritiene necessarie, senza che l'Appaltatore possa elevare contestazioni o pretese; può eseguire, ove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami o prove a scandaglio, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.

I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti e analisi, sono a carico dell'Appaltatore, al quale verranno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

ART. 22

DECISIONI DEL COLLAUDO

Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, può accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Possono essere dichiarati rivedibili le forniture che presentano difetti di lieve entità, ossia che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati. L'assenza di rappresentanti dell'Appaltatore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'Appaltatore, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 23

MANCATO COLLAUDO

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti non accettati al collaudo entro 5 giorni dalla data del verbale del collaudatore da cui risulti l'avvenuto rifiuto o dalla data della lettera raccomandata della Stazione appaltante di notifica del rifiuto, ove l'Appaltatore non abbia presenziato al collaudo.

La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'Appaltatore o sulla cauzione o sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con la Stazione appaltante.

ART. 24

COLLAUDO STATICO

Sarà cura dell'Appaltatore fornire un certificato di corretta posa in opera, secondo il progetto concordato, delle singole strutture. Dei diffusori posti a maggiore altezza sarà cura dell'appaltatore fornire un collaudo certificante la tenuta statica di ciascun elemento.

ART. 25

TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 626/94 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro .

L'Appaltatore deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute in: D.P.R. 547 del 27/4/1955 – D.P.R. 164 del 7/1/1956 – D.L. 277 del 15/8/1991 in esecuzione della L. 212 art. 7 del 3/7/1990 – legge 292 del 5/3/1963 e successivo Regolamento di esecuzione D.P.R. 1301 del 7/9/1965 – D.Lgs. 626/94 del 19/9/1994 e s.m.i. – altre norme specifiche o aggiornamenti.

Inoltre, l'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

ART. 26

RISERVATEZZA

La stazione appaltante si impegna a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni, secondo le disposizioni di cui alla D.Lgs 196/03.

ART. 27

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese per bolli, atti e registrazioni relativi all'aggiudicazione della fornitura sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 28

CONTROVERSIE

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Appalto, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino.